

Allegato "B " al n. 10457 di Rep n. 7031 di Racc.

S T A T U T O

della cooperativa sociale mista

"SONDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DOMICILIO SOCI - NORME

APPLICABILI

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Società cooperativa sociale mista, di tipo

A e B, denominata

"SONDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La cooperativa ha sede nel Comune di Altivole (TV),
all'indirizzo quale risulta dall'apposita comunicazione
depositata a cura dell'Organo Amministrativo presso il
Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111.ter disp. att.
C.C.

Con apposita decisione dei competenti organi sociali
potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, agenzie
e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

1.1 Nel caso in cui la Cooperativa venisse iscritta nel
Registro Nazionale degli Enti del Terzo settore, alla
denominazione sopra indicata verrà aggiunto l'acronimo
"ETS".

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potra' essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea con diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 (Domicilio dei soci)

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 4 (Norme applicabili)

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera ed, in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) - le disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 in materia di impresa sociale (nel rispetto della normativa specifica delle cooperative), nonché il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 relativo agli Enti del Terzo Settore, in quanto cooperativa sociale non lucrativa di utilità sociale;

3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 5 (Scopo mutualistico)

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata, con gestioni separate:

1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;

2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei soci lavoratori, ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della

cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

2) - la fruizione, da parte dei soci fruitori, dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;

- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la

formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;

- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. In particolare la cooperativa si ispira alla filosofia del progetto di prevenzione denominato "Sonda", ideato dal Semeion - Centro Ricerche di Scienze della Comunicazione di Roma nel 1986;

- la possibilita' di partecipare al percorso formativo del progetto "Sonda".

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti

cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di Enti con finalità solidaristiche attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

La Cooperativa assicura il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività sociali, in modo che questi ultimi possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa cooperativa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

A tal fine è assicurata la partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché

alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci cooperatori, con esclusione dei portatori di strumenti finanziari. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

Inoltre, ed a qualsiasi fine: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque in misura mai superiore a quella massima prevista dalle leggi speciali per il conseguimento delle agevolazioni ; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 6 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico,

ha ad oggetto:

1. lo svolgimento di corsi di formazione nell'ambito socio-sanitario ed educativo, in particolare organizzando attività di formazione per personale scolastico, docente, ATA e dirigenti scolastici, sia in Ambiti Trasversali quali Didattica e metodologie, innovazione didattica e didattica digitale, apprendimenti, metodologie e attività laboratoriali, didattica per competenze, che in "Ambiti specifici" quali educazione alla cultura economica, orientamento e dispersione scolastica, bisogni individuali e sociali dello studente, problemi della valutazione individuale e di sistema, alternanza scuola lavoro, inclusione scolastica e sociale, dialogo interculturale ed interreligioso, gestione della classe e problematiche relazionali, conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, cittadinanza attiva e legalità, didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti anche, ma non esclusivamente, nei termini previsti dalla direttiva n. 170/2016;

2. lo svolgimento di corsi alla popolazione con finalità preventive ed educative, quali a titolo esemplificativo, l'organizzazione di corsi di formazione continua in Sanità/ECM e agli Assistenti sociali, sia di soggetti

occupati che in mobilità o inoccupati, nonché di corsi di salute e sicurezza sul lavoro, corsi per Responsabile o Addetto al servizio Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP), per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), corsi antincendio e primo soccorso, oltre a fornire i relativi corsi di aggiornamento;

3. lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito sociale, curandone la presentazione pubblica, nonché di ricerca e formazione in ambito scientifico, tecnico, delle scienze umane e sociali;

4. la fornitura di assistenza socio-sanitaria nel territorio e a strutture pubbliche e/o convenzionate, con particolare riferimento alle persone a rischio di ricaduta tossicomania, tossicodipendenti, alcolisti, sieropositivi, malati di AIDS, persone con problemi di altre dipendenze o disagio, disabili, minori ed adolescenti a rischio, anche con la gestione e l'istituzione di appositi centri;

5. l'attivazione, l'acquisto, la partecipazione e/o la gestione di attività nel settore dell'educazione, dell'assistenza socio sanitaria, e di tutti i servizi di assistenza e di collaborazione richiesti dagli enti pubblici, privati, dalle associazioni e dai singoli individui, compresa ogni altra attività connessa e collaterale, anche all'estero;

6. la gestione e l'offerta di consulenza a centri

occupazionali e/o di assistenza rispetto alla gestione,
l'utilizzo e la pianificazione delle risorse umane;

7. lo svolgimento di formazione professionale, nonchè di attività di orientamento, interventi di carattere informativo, formativo, consulenziale, finalizzati a promuovere l'auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e di sostegno all'inserimento occupazionale, compresi moduli di orientamento all'interno di percorsi formativi e/o scolastici nell'ambito dell'Obbligo Formativo o finanziati dal Fondo Sociale Europeo;

8. la produzione, lavorazione e commercializzazione, in conto proprio e per conto terzi, di prodotti derivanti dalle seguenti attività: pre stampa, stampa di arti grafiche, serigrafia, legatoria e finitura di libri e altri servizi connessi alla stampa;

9. la produzione, lavorazione e commercializzazione, in conto proprio e per conto terzi, di prodotti multimediali telematici ed informatici;

10. l'edizione, promozione e distribuzione di libri, opuscoli, riviste ed altre pubblicazioni;

11. l'edizione, promozione e distribuzione di riviste e periodici con esclusione della pubblicazione di quotidiani di cui all'art. 1 della L. 5.8.1981, N. 416;

12. il procacciamento di materiale da stampare;

13. l'esecuzione di campagne pubblicitarie per enti associazioni o realta' produttive, sociali e culturali;
14. l'organizzazione di convegni e appuntamenti culturali, professionali e mediatici;
15. il servizio di pubbliche relazioni;
16. servizi di raccolta pubblicitaria;
17. la vendita all'ingrosso e al dettaglio di libri, giornali e periodici prodotti e/o acquistati e di materiale di cartoleria in genere;
18. l'attivazione di servizi di registrazione audio e video;
19. la gestione di aziende agricole in proprieta' o in affitto;
20. l'attivita' di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati;
21. le lavorazioni agricole e la manutenzione di verde pubblico e privato con propri mezzi;
22. l'attivita' di produzione e commercializzazione di prodotti artistici;
23. lavori di facchinaggio ed in genere di movimentazione, carico e scarico di merci varie presso enti ed aziende sia pubblici che privati;
24. l'esecuzione di sgomberi e traslochi di ogni tipo;
25. il trasporto di merci per conto di terzi;
26. il trasporto di persone;
27. l'espletamento pratiche presso uffici pubblici,

attività' di elaborazione dati e servizi informatici in genere;

28. la manutenzione e gestione di impianti sportivi, ricreativi e culturali;

29. la gestione di servizi alberghieri;

30. la manutenzione di aree verdi ed il ripristino ambientale attraverso azioni volte alla valorizzazione e recupero di aree verdi, boschive e non, dal punto di vista ambientale, paesaggistico e turistico;

31. la gestione di attività' nel settore della ristorazione collettiva (cottura e distribuzione pasti, ecc.);

32. la gestione di bar - ristoranti - spacci agro-alimentari;

33. il commercio al dettaglio di generi alimentari;

34. la gestione di attività' ludico-ricreative;

35. l'organizzazione e la partecipazione ad attività relative al programma dell'Unione Europea per l'Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport definito Erasums Plus.

Nei limiti e secondo le modalità' previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà' svolgere qualunque altra attività' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché' potrà' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, nei confronti del pubblico, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o

comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Solo come attività marginale, ma comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, Enti e Associazioni specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale; è in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo

tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, e potra' altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

La societa', infine, potra' ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 381 del 08/11/1991, finanziare e promuovere lo sviluppo di "Cooperative Sociali" e di loro Consorzi, e cio' anche tramite l'assunzione di partecipazioni ed interessenze nei suddetti enti, con esclusione di qualsiasi fine di collocamento sul mercato.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI E AZIONI

Art. 7 (Numero e requisiti dei soci)

Compatibilmente con le disponibilita' organizzative e le possibilita' tecniche della cooperativa, il numero dei soci cooperatori e' illimitato e non puo' essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possano assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, e dunque le persone fisiche, ed anche quelle non fisiche se il numero di soci e' superiore a otto, appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attivita' lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacita' professionali, in rapporto allo stato di attivita' ed al volume di lavoro disponibile; i soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attivita' gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarieta' ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

3) soci fruitori, persone fisiche e non che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa;

4) soci svantaggiati, le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

5) soci sovventori o finanziatori, le persone fisiche o giuridiche che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, ovvero sostengono economicamente

la Cooperativa.

I soci cooperatori non singole persone fisiche (persone giuridiche, Enti ed Associazioni) devono prevedere nei loro Statuti il finanziamento, il sostenimento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non può essere socio chi si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2527 C.C..

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, per tutto il periodo di permanenza nella

categoria in parola, e non sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti amministrativi riconosciuti ai soci restando comunque soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) il mancato adeguamento dell'apporto del socio agli standard produttivi e qualitativi previsti dalla cooperativa;

c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Allo scadere del termine fissato dall'organo amministrativo il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che

spettano ai soci cooperatori, assumendone di diritto la relativa qualifica. Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Nei rapporti mutualistici i soci, quale che sia la categoria di loro appartenenza, hanno diritto alla parità di trattamento, per uguali apporti quantitativi e qualitativi e per medesime condizioni di instaurazione dei rapporti stessi.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i soci lavoratori hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la

cooperativa; i soci fruitori hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovra' contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio-prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attivita' di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa, nonche' l'indicazione della effettiva attivita' svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta negli art. 34 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale.

Se trattasi di cooperativa, societa', associazioni od enti,

oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovra' altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e della persona designata a rappresentarla in seno all'assemblea.

L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale esprime parere sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione

della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

a) del capitale sottoscritto, rimborsabile secondo quanto previsto ai successivi articoli 14 e 15;

b) dell'eventuale sovrapprezzo, non rimborsabile, calcolato secondo la precedente ultima sua determinazione deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Art. 10 (Azioni)

Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da azioni ordinarie nominative, ciascuna di valore nominale pari ad euro 25 (venticinque).

Le azioni dei soci cooperatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'art. 2346, comma 1, del codice civile.

Nell'ipotesi in cui la cooperativa avesse più di cinquecento

soci, ciascun socio cooperatore potrà avere una partecipazione complessiva non superiore al due per cento del capitale sociale.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio cooperatore può cedere le proprie azioni solo in blocco; la cessione non avente ad oggetto l'intero pacchetto azionario non produce quindi effetto nei confronti della società. Le azioni non possono essere trasferite mediante girata.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta

giorni dal ricevimento della comunicazione puo' proporre opposizione ricorrendo alla clausola compromissoria del presente Statuto.

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare azioni dei soci cooperatori.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia piu' in grado di partecipare all'attivita' volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso non momentaneamente, e per cause attinenti alla quantita' di lavoro disponibile per la cooperativa ovvero per altri motivi da specificarsi eventualmente nell'apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attivita' di volontariato presso la stessa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al

socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione ricorrendo alla clausola compromissoria del presente Statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso puo' avere effetto con la chiusura dell'esercizio in corso o entro l'esercizio successivo, in ragione delle valutazioni fatte dal Consiglio di Amministrazione circa gli impegni ed i programmi precedentemente assunti dalla cooperativa anche con l'adesione del socio receduto; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potra', su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dal momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre nei casi indicati dalla legge, puo' essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- 1) non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- 2) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che

derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonche' dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facolta' del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

3) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

4) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro/mutualistico, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attivita' sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

5) nell'esecuzione del rapporto mutualistico ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;

6) venga a trovarsi nelle ipotesi previste dagli articoli 2286 e 2288, comma 1, del Codice civile; 7) svolga o tenti di svolgere attivita' in concorrenza con la Cooperativa senza l'autorizzazione di questa;

8) non ottemperi alle decisioni compromissorie di cui al titolo VII dello Statuto;

9) senza giustificato motivo non partecipi per due volte, di seguito alle assemblee regolarmente convocate.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione secondo quanto previsto agli articoli 34 e successivi dello statuto, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale comporta anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, e quindi anche dell'eventuale rapporto di lavoro in essere.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni effettivamente liberate, eventualmente rivalutata, con le modalita' e nella misura del presente articolo e di quello successivo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di piu' eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del "de cuius", dovranno indicare

quello tra essi che li rappresenterà' di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2' e 3' comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 14 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi, nonché' gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio; la liquidazione della partecipazione sociale va ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e per l'ammontare delle somme ancora dovute dal socio. I soci esclusi per i motivi indicati ai numeri 2, 4, 5 e 8 dell'art. 12, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio o, limitatamente alle azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2535 c.c., entro il maggior termine, comunque non superiore a 5 anni, in dipendenza degli eventuali impegni finanziari contratti dalla cooperativa anche con l'adesione del socio stesso.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilita' dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive ove questo non sia esercitato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto sara' devoluto alla riserva legale.

La cooperativa puo' in ogni caso compensare con il debito verso il socio - dovuto al rimborso delle azioni, al pagamento della prestazione mutualistica ed al rimborso dei prestiti - il suo credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 (Strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi)

a) Soci finanziatori e Strumenti finanziari partecipativi.

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che attribuiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuridiche, la qualifica di soci finanziatori o sovventori.

Salvo quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni del presente statuto che si riferiscano specificamente ai soci cooperatori. Si applicano invece ad essi le disposizioni che disciplinano i diritti ed i doveri degli azionisti nella società per azioni, in quanto compatibili.

In caso di conferimento in denaro, i versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori devono essere effettuati, quanto al venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione, unitamente all'intero sopraprezzo, secondo le norme dettate in tema di società per azioni; e quanto alla rimanenza, nel termine stabilito dal consiglio di amministrazione.

Le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni nominative trasferibili, del valore nominale di

euro 25 (venticinque) ciascuna, disciplinate dalle disposizioni in tema di società per azioni (articoli 2346 e seguenti del codice civile).

Le azioni dei soci finanziatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'art. 2346, comma 1, del codice civile.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è di competenza dell'assemblea straordinaria; si applicano gli articoli 2438 e seguenti del codice civile. Non si applica quindi ai soci finanziatori la disciplina dell'ammissione di cui all'art. 2528 del codice civile.

La società può riscattare le azioni emesse a favore dei soci finanziatori, nel solo caso in cui - causa il venir meno del numero minimo dei soci ai sensi dell'art. 2522 del codice civile - l'assemblea straordinaria deliberi l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata. In tal caso trova applicazione, in quanto compatibile, l'art. 2437-sexies del codice civile. In alternativa, l'assemblea straordinaria può deliberare, nella suddetta ipotesi, la conversione delle azioni di socio finanziatore in strumenti finanziari non partecipativi.

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili; ad esse spetta un dividendo pari a due punti percentuali in più rispetto al limite massimo

previsto per i dividendi attribuibili ai soci cooperatori, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto riguardanti le cooperative a mutualità prevalente.

In caso di perdite incidenti sul capitale sociale, le azioni dei soci finanziatori sono postergate rispetto a quelle dei soci cooperatori.

Al momento dello scioglimento della società, le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nel rimborso del capitale, rispetto a quelle dei soci cooperatori. Inoltre, nella misura in cui la legge consenta, nelle cooperative a mutualità prevalente, l'attribuzione delle riserve divisibili ai soci finanziatori in sede di scioglimento della società, tale attribuzione dovrà essere effettuata in aggiunta al rimborso del capitale.

In ogni caso, i privilegi previsti dal presente articolo non si estendono alle riserve indivisibili, ai sensi dell'art. 2526, comma 2, del codice civile.

A ciascun socio finanziatore spetta un voto, qualunque sia il numero delle azioni dallo stesso sottoscritte.

Gli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non attribuiscono diritto di voto.

I soci finanziatori esercitano il proprio diritto di voto nell'assemblea generale. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2376 del codice civile, i soci finanziatori

esercitano il diritto di voto nell'assemblea speciale.

In ogni singola assemblea generale, ai soci finanziatori spetta comunque un numero complessivo di voti non superiore ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nella medesima assemblea (art. 2526, comma 2, c.c.). Ove venga superato tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ridotti in proporzione entro la misura consentita; a tal fine verrà applicato, al voto di ciascun socio finanziatore, un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti consentito a tutti i soci finanziatori ed il numero di voti da essi effettivamente espressi, con la precisazione che, all'esito di tale operazione, il voto del socio finanziatore può avere anche un valore frazionario inferiore all'unità.

I soci finanziatori possono essere nominati amministratori della cooperativa; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque composta da soci cooperatori o da persone fisiche indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Le azioni dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili, anche per successione a causa di morte.

b) Strumenti finanziari non partecipativi.

La cooperativa può emettere - con deliberazione del consiglio di amministrazione - obbligazioni, altri titoli di debito, o strumenti finanziari non partecipativi, liberamente trasferibili e privi di diritto di voto

nell'assemblea generale dei soci, e con i diritti patrimoniali attribuiti ai soci finanziatori dal presente statuto, fermi restando in ogni caso i limiti previsti dall'art. 2514 del codice civile.

Gli strumenti diversi dalle azioni, emessi a fronte di apporti non imputati al capitale sociale, non attribuiscono la qualità di socio qualunque sia la natura dei diritti patrimoniali agli stessi attribuiti.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

a) Assemblee

Art. 17 (Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea)

Possono intervenire in assemblea tutti i soci, cooperatori e finanziatori/sovventori, che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore, sia esso persona fisica o giuridica, ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni dallo stesso possedute. A ciascun socio finanziatore, sia esso persona fisica o giuridica, spetta parimenti un voto, qualunque sia il numero delle azioni dallo stesso possedute e fatti salvi i limiti previsti dall'art. 2526 del codice civile.

Alle assemblee potranno inoltre intervenire, senza diritto di voto, quelle persone che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno invitare.

Art. 18 (Rappresentanza in assemblea)

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di due deleghe.

Il socio finanziatore può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, solo da altro socio, cooperatore o finanziatore. Ad ogni socio rappresentante non possono essere conferite più di due deleghe.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea, con diritto di voto attivo e passivo, anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Si applicano le limitazioni previste dall'articolo 2372 del codice civile.

Art. 19 (Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della provincia di Treviso. L'assemblea ordinaria

deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso che dovrà essere ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro il suddetto termine, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Art. 20 (Funzionamento dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla

legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identita' dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalita' ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato ma fatto salvo quanto precisato al successivo articolo 21, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea nei casi previsti dalla legge deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 21 (Approvazione delle deliberazioni assembleari)

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei voti rappresentati in assemblea.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea. Il voto segreto, che in generale è escluso, viene eccezionalmente consentito solo nelle deliberazioni riguardanti la nomina e la revoca dei componenti gli sociali; ciascun socio ha, comunque, la facoltà di rinunciare al beneficio del voto segreto, in modo da potere esprimere in modo palese il proprio voto al fine di far risultare chiaramente dal verbale l'esito della sua votazione o eventualmente la sua astensione. In tale eventualità rimane, tuttavia, impregiudicata la possibilità per gli altri soci di esprimere il loro voto in modo segreto.

Le modificazioni dello statuto sono di competenza dell'assemblea straordinaria, con applicazione dell'articolo 2545-novies del codice civile.

Art. 22 (Assemblee separate)

Le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, devono essere precedute da assemblee separate nei seguenti casi:

- 1) - se la cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province, deve svolgersi un'assemblea separata per ogni provincia;
- 2) - se la cooperativa ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche, deve svolgersi un'assemblea separata per ciascuna gestione mutualistica.

In caso di pluralità di provincie, le singole assemblee separate sono convocate all'interno del territorio di ciascuna provincia; in caso di pluralità di gestioni mutualistiche, valgono le norme per la convocazione dell'assemblea generale.

L'assemblea separata è convocata con il medesimo avviso che convoca l'assemblea generale, contenente il medesimo ordine del giorno, con un intervallo - tra l'assemblea separata e l'assemblea generale - di almeno quindici giorni. L'avviso di convocazione deve contenere, per esteso, la deliberazione proposta.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci alle assemblee, i soci sono raggruppati, sin dall'atto della loro ammissione, in sezioni, ciascuna delle quali corrisponde ad una delle circoscrizioni territoriali o delle gestioni mutualistiche suindicate.

Per la costituzione ed il funzionamento delle assemblee separate si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto che disciplinano l'assemblea generale dei soci; con la precisazione che l'assemblea separata è presieduta, in ogni caso, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Se la materia, su cui delibera l'assemblea separata, è di competenza dell'assemblea straordinaria, il relativo verbale deve essere redatto da un notaio.

Nei casi suindicati, l'assemblea generale delibera con il voto dei soci delegati dalle singole assemblee separate; ogni delegato esprime nella suddetta assemblea un numero di voti corrispondente a quello dei soci che nell'assemblea separata lo hanno designato.

Le modalità di convocazione dell'assemblea generale dei delegati sono le medesime previste dal presente statuto per l'assemblea generale dei soci; le relative deliberazioni sono approvate con le medesime maggioranze previste dal presente statuto per l'assemblea generale dei soci.

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto da parte dei delegati nelle assemblee separate, si precisa che le assemblee separate deliberano, oltre che sull'elezione dei delegati, anche sul merito della deliberazione che verrà adottata dall'assemblea generale; i delegati, sia di maggioranza che di minoranza, sono conseguentemente vincolati ad esprimere il voto in assemblea generale secondo quanto deliberato dai soci che li hanno rispettivamente eletti, a meno che la stessa assemblea separata conferisca al delegato un mandato più o meno discrezionale. Il voto espresso in difformità dalla deliberazione dell'assemblea separata non è valido.

b) Amministrazione

Art. 23 (Consiglio di amministrazione, Presidente e Vicepresidente)

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto, nel rispetto dell'art. 2542, comma 2, del codice civile, da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina delle cariche sociali.

Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore, i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto dell'art. 2542 del codice civile.

Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere rieletti.

Sono eleggibili i delegati del socio che cooperano alla sua impresa e che rappresentano il socio nell'assemblea sociale ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 18 penultimo comma.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, oppure per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina, nel qual caso scadono alla data di questa nella quale viene approvato il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo

e' stato ricostituito.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

In caso di cessazione sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 24 (Amministratori delegati e Comitato esecutivo)

Il consiglio d'amministrazione potrà, ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile, nominare uno o più amministratori delegati che dovranno essere scelti tra gli amministratori soci cooperatori o un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti che siano soci cooperatori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali

modalita' di esercizio della delega; gli organi così delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, se nominato, con cadenza almeno trimestrale.

Non possono essere delegate le attribuzioni previste dall'art. 2381, comma 4, e dall'art. 2544, comma 1, c.c.

Art. 25 (Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche amministrative sono gratuite, trattandosi, secondo la Suprema Corte di Cassazione, di attività non equiparabile ad una prestazione di lavoro subordinato in senso stretto e non essendo, pertanto, ad esse applicabile il principio previsto dall'art. 36 della Costituzione della retribuzione proporzionata e sufficiente. All'atto della nomina, tuttavia, va richiesta l'accettazione espressa di tale condizione.

Art. 26 (Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato a cura del Presidente nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della provincia di Treviso, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società oppure un terzo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno

cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Salvo diversa determinazione del Consiglio, le sue deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti.

Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede a nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto del presidente. Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmate dal presidente e dal segretario.

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Nel caso di interesse in determinate operazioni sociali da parte di alcuno degli amministratori, si applica l'art. 2391 c.c.

Art. 27 (Poteri di amministrazione)

Al consiglio d'amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione e gestione dell'impresa sociale, fatta

eccezione per quelli riservati dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

In particolare, si precisa che è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria dei soci per il compimento delle seguenti operazioni: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime; la partecipazione ad un gruppo cooperativo paritetico.

Ferma restando la competenza, concorrente in via alternativa, dell'assemblea straordinaria, possono essere adottate anche dall'organo amministrativo, a norma dell'art. 2365, comma 2, del codice civile, le deliberazioni concernenti:

- 1) - l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- 2) - il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio della provincia;
- 3) - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Si applica in ogni caso l'articolo 2436 del codice civile; anche nel caso di modifiche attribuite alla competenza dell'organo amministrativo, pertanto, il relativo verbale deve essere redatto da notaio.

Art. 28 (Poteri di rappresentanza)

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in

giudizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potra' conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

c) Controlli

Art. 29 (Collegio sindacale)

Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e 3, del codice civile). E' in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Nei casi in cui il controllo contabile sia demandato ad un revisore esterno, e non al collegio sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al Collegio sindacale spetta il controllo legale, organizzativo, amministrativo e contabile della cooperativa secondo quanto disposto in materia di società per azioni; deve convocare l'assemblea in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori mentre può convocarla qualora ravvisi gravi fatti censurabili e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, devono riunirsi almeno ogni 90 giorni, assistere alle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato; nell'esercizio del mandato devono usare la professionalita' e la diligenza richieste dall'incarico.

Il loro compenso annuale e' determinato dall'Assemblea, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del mandato.

Art. 30 (Controllo contabile)

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 1, del codice civile, da un revisore contabile, iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale, e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale; in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

PATRIMONIO - BILANCIO - RISTORNI

Art. 31 (Patrimonio)

Il patrimonio della cooperativa e' costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui alla lettera a) dell'articolo successivo e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 9;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve indivisibili.

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci, sia cooperatori che finanziatori.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2343 del codice civile.

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile.

L'assemblea ordinaria può deliberare l'aumento gratuito del capitale sociale, mediante emissione di nuove azioni di finanziamento o aumento del valore nominale delle azioni di finanziamento esistenti, ai sensi dell'art. 2545-quinquies del codice civile.

Art. 32 (Bilancio di esercizio)

La Cooperativa deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio per la cui approvazione l'Assemblea deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge, la residua parte degli utili netti può essere destinata, nell'ordine, a remunerazione degli strumenti finanziari, alla rivalutazione del capitale sociale, alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori nei limiti previsti dagli articoli 2514 e 2545-quinquies, comma 2, c.c.

In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per legge o statuto, accantonare ad apposita riserva - qualificata espressamente come divisibile e destinata ai portatori di strumenti finanziari nel caso di scioglimento del relativo rapporto - una percentuale degli utili netti annuali, esclusa in ogni caso la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori. Tutte le altre riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 del codice civile.

Art. 33 (Ristorni)

In aggiunta a quanto dovuto ai soci prestatori durante l'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione che redige il relativo progetto di bilancio, può appostare in loro favore ulteriori somme al conto economico (ristorni), qualora lo consentano le risultanze dell'attività

mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente e sottoforma di erogazione diretta oppure come aumento del valore della partecipazione detenuta da ciascun socio;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovra' essere effettuata considerando la quantita' e qualita' degli scambi mutualistici intercorsi fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalita';
- c) i compensi erogati;
- d) la tipologia del rapporto di lavoro;
- e) la produttivita';
- f) la quantita' di servizi usufruiti e pagati;
- g) il tempo di permanenza nella cooperativa.

TITOLO VII

CLAUSOLE COMPROMISSORIE

Art.34 (Clausola di Conciliazione)

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali, rientrando tra

quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la camera di commercio più vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Art. 35 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 5/03, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualita' di socio;
- b) le controversie relative alla validita' delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale e' estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa e' condizione di proponibilita' della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla

carica di amministratore, sindaco o liquidatore e' accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00; ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti del Codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati, entro trenta giorni dalla richiesta della parte piu' diligente, dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative oppure in difetto di nomina da parte di questa entro 30 giorni dallo scadere di detto termine, dal Presidente del Tribunale nella circoscrizione del quale cade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, e' notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equita' o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento

ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non piu' di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura e' omessa ogni formalita' non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 36 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per se' una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita alla conciliazione o agli arbitri e' valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attivita'

sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Scioglimento)

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli

beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

Art. 38 (Devoluzione del patrimonio)

A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto nel seguente ordine:

- rimborso ai possessori di strumenti finanziari dei titoli di debito e simili, dagli stessi posseduti;
- restituzione ai soci finanziatori delle rispettive quote di capitale sociale;
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, e dall'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile;
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale, in corrispondenza dell'aumento effettuato ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno;
- ripartizione tra i possessori di strumenti finanziari delle eventuali riserve divisibili;

- corresponsione ai soci dei dividendi eventualmente maturati;
- devoluzione del restante patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 39 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

F.TO: PATTARO DOMENICO

MICHELE DAL MASO NOTAIO (L.S.)